ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO

Art. 33

Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali Trasferimenti

Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi o elenchi speciali. Non e' ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero e' sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.

Versione in vigore dal 5 maggio 1968, non più in vigore dal 14 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di perito agrario
Estremi	Legge 28 marzo 1968, n. 434
Titolo	IV — Albo ed elenco speciale: iscrizione, trasferimento, cancellazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-perito-agrario/art-33-divieto-di-iscrizione-in-piu-albi-o-elenchi-speciali-trasferimenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it